



**Comune di Sambuca Pistoiese  
(Provincia di Pistoia)**

Indirizzo: Piazza S. Pertini n. 1 – C.A.P. 51020 – Sambuca Pistoiese  
Sito Web: <http://www.comune.sambuca.pt.it>  
Tel. Centralino 0573/893716 - Uff. Tecnico e Polizia 0573/893781 – Fax 0573/893737  
C.F. 80009370471 – P.I. 00838200475

**ORDINANZA N. 5 DEL 08.10.2024**

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE AD OGGI 8 OTTOBRE 2024 DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER UN ORARIO DI FUNZIONAMENTO NON SUPERIORE A 7 (SETTE) ORE GIORNALIERE**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO CHE le attuali condizioni climatiche locali presentano temperature decisamente sotto la media del periodo soprattutto nelle ore notturne e mattutine, tali da rendere indispensabile l'autorizzazione di una di una anticipazione all'attivazione degli impianti di riscaldamento per un orario di funzionamento non superiore a 7 (sette) ore giornaliere al fine di prevenire danni alla salute, soprattutto di anziani e bambini;  
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 il quale stabilisce che, a fronte di comprovate esigenze, i Sindaci possono ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. stesso per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO il D.L. 68/80 convertito nella Legge 16/05/80 n. 178;

VISTO il D.P.R. 16/04/13 n. 74;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno, per comprovate esigenze di salute degli abitanti del Comune di Sambuca Pistoiese, anticipare l'accensione degli impianti termici per un numero di ore giornaliere complessive non superiore a 7 (sette);

**DISPONE**

**DI ANTICIPARE ad oggi 8 ottobre 2024 l'accensione degli impianti di riscaldamento sull'intero territorio comunale per una durata giornaliera non superiore ad ore 7 (sette).**

I limiti annuali e giornalieri di attivazione degli impianti di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sull'Home page del sito istituzionale.

**AVVERTE**

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del Dlgs. n. 104/2010, oppure al Capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971.

 IL SINDACO  
MARCO BRESCHI  
